




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo consiliare
PARTITO DEMOCRATICO

Il Consigliere



Firenze, 30 luglio 2020

Al Presidente
del Consiglio regionale

SEDE

OGGETTO: interrogazione a risposta scritta (IS)

“In merito alla realizzazione di un bacino di accumulo ad uso irriguo nel comune di Capolona”

La sottoscritta Consigliera regionale

PREMESSO che:

- nella proposta di Piano regionale Cave ex art. 6 LR 35/2015 deliberata dalla Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio 2019 e trasmessa al Consiglio regionale per l'adozione, nell'allegato PR 08 (Carta dei Giacimenti) era inserito quale giacimento potenziale - fattispecie definita nella Disciplina di Piano all'articolo 8 – il giacimento avente codice di individuazione 09051006081001 e denominazione “Vignoli”, a seguito di richiesta formalizzata dal Comune di Capolona nella fase di concertazione (ottobre 2018), giacimento mai presente, neanche come risorsa (inerti naturali: sabbie, ghiaie, argille, limi) nella precedente pianificazione regionale, né in quella provinciale, in ordine alla quale una specifica richiesta di variante era stata rigettata in quanto la porzione di territorio interessato risultava compresa all'interno di alcune invariati strutturali determinate dal Piano Territoriale di Coordinamento;
- nel procedimento di adozione, terminato con deliberazione 31 luglio 2019, n. 61, alla luce delle risultanze dell'analisi multicriteriale svolta sulla risorsa di cui era richiesta l'acquisizione alla pianificazione, da cui emergeva un livello di criticità alta “in sovrapposizione rispetto a due diversi Ambiti di Analisi (Escludente E2)”, nonché delle caratteristiche dell'area potenzialmente interessata dall'attività di escavazione conseguente al riconoscimento di risorsa e giacimento, la cui destinazione agricola ha visto svilupparsi negli anni attività agricole e agrituristiche e una conformazione paesaggistico-ambientale, ancorché non vincolata, di indubbio pregio e attrazione, il Consiglio regionale procedeva all'esclusione del giacimento “Vignoli” dalla pianificazione regionale, anche nella forma di ‘giacimento potenziale’;

- l'esclusione del giacimento 'Vignoli' dalla pianificazione regionale ha trovato conferma nel Piano Regionale Cave approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47, anche in ragione della mancata reiterazione della richiesta di inserimento del Comune di Capolona;

APPRESO che in data 15 novembre 2019 il Comune di Capolona ha rilasciato concessione edilizia per la realizzazione di un bacino di accumulo di acque meteoriche ad uso irriguo nei terreni interessati dalla richiesta di riconoscimento della risorsa e del giacimento denominato 'Vignoli' (pratica edilizia n. 3977/2019), ai sensi dell'articolo 134 (Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA), comma 1 lettera d) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

APPRESO INOLTRE che:

- il bacino di accumulo, per la volumetria indicata nel progetto (99.600 metri cubi), è esente da Valutazione di Impatto Ambientale a titolarità regionale,

- la realizzazione del bacino di accumulo non è soggetta alla presentazione di un programma aziendale giusto quanto disposto dall'articolo 70 (Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale) della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e dall'articolo 3 (Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (art. 70, c. 3, lett. b) della L.R. 65/2014) del D.P.G.R. 25/08/2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale),

- il progetto di realizzazione del bacino di accumulo prevede l'utilizzo di una parte consistente dei materiali risultanti dalle attività di escavazione come sottoprodotti, in conformità al D.P.R. 13/06/2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);

RILEVATO che:

- l'impatto del progetto sul territorio, dal punto di vista visivo, risulterebbe essere particolarmente pesante, alterando la morfologia dell'area,

- l'assenza di un programma ambientale non consente di stimare la congruità delle dimensioni dell'invaso ai reali fabbisogni agricoli del richiedente,

- stante le caratteristiche di approvvigionamento (acque meteoriche) e le dimensioni del bacino di accumulo, i tempi di effettivo riempimento sono stimati in anni;

RICHIAMATA la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), in particolare:

- l'articolo 50 (Funzioni di polizia e vigilanza), comma 1, secondo cui "i comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.",

- l'articolo 52 (Sanzioni) comma 4 , secondo cui "L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni",

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per sapere.

- se la realizzazione di un siffatto bacino di accumulo, date le dimensioni, in assenza di programma aziendale è conforme alle disposizioni in materia di governo del territorio in area rurale e alla salvaguardia dei valori rurali così come indicati nel Piano di Indirizzo Territoriale;

- se la realizzazione di un siffatto bacino di accumulo possa essere coerente con le invarianti di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che hanno determinato l'impossibilità di individuare nella stessa area un giacimento per attività estrattiva, invarianti poste a tutela della salvaguardia anche delle strutture e conformazioni agrarie storizzate;

- se non ritiene che l'attività di utilizzo dei sottoprodotti delle terre di scavo, in presenza di un così impattante intervento sul territorio, e dei conseguenti volumi movimentati, stante anche le caratteristiche dei materiali vista la coincidenza esistente fra l'area interessata e quella nella quale si localizzava il giacimento che l'Amministrazione comunale di Capolona chiedeva fosse inserito nel Piano Regionale Cave, salvo non rinnovare detta richiesta in sede di osservazioni successive all'adozione dello stesso, che come è stato ricordato è avvenuta nel luglio 2019, si possa configurare come attività estrattiva e quali iniziative riterrebbe necessario e utile assumere al fine di ricondurla, doverosamente, nell'alveo delle regole e della pianificazione di cui alla legge regionale 35/2015.

Lucia De Robertis
